



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 207 DEL 12/03/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: MODIFICA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA. ART. 214 E 216 D.LGS. 152/2006 E S.M.I.; DITTA AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI S.R.L. (P.I.: 04269850261) – STABILIMENTO DI VIA DEI TULIPANI N. 17 IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- 1) la precedente Ditta Metsol S.r.l. (p.i.: 07912491219) per lo stabilimento di via Dei Tulipani n. 17 in Comune di Bassano del Grappa (VI), era iscritta al n. 5/2015 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 111/Servizio Acqua Suolo Rifiuti/15 del 10/07/2015 prot. n. 47444, per la tipologia di cui ai punti 3.1 e 3.2 (R13 - R4) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 10/02/2020 compreso;
- 2) la Ditta Autodemolizioni De Rossi S.r.l. (p.i.: 04269850261), con nota acquisita agli atti con prot. n. 33449 del 09/05/2017, per lo stabilimento di via Dei Tulipani n. 17 in Comune di Bassano del Grappa (VI), ha presentato la "Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata" al fine di ottenere la volturazione dell'iscrizione rilasciata alla ditta Metsol S.r.l., dichiarando che le modalità operative e gestionali dell'impianto di recupero rifiuti risultano conformi e invariate rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione richiamata in oggetto per la quale ha presentato istanza di subentro;
- 3) con determina della Provincia di Vicenza n. 513 del 20/06/2017, prot. 45113 del 21/06/2017, è stata volturata l'iscrizione alla Ditta Autodemolizioni De Rossi S.r.l.;
- 4) La Ditta Autodemolizioni De Rossi S.r.l., con documentazione acquisita agli atti con prot. 67965 del 04/10/2017, ha inviato la domanda di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per aumento di potenzialità dell'impianto di trattamento rifiuti e conseguente modifica del provvedimento di iscrizione.
- 5) con determina della Provincia di Vicenza n. 175 del 02/03/2018 la Ditta è stata esclusa dalla procedura di V.I.A..

Preso atto che la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 15626 del 08/03/2018, ha dato riscontro a quanto espressamente richiesto nel parere di non assoggettabilità alla V.I.A., precisando, altresì, che i rifiuti indicati con codice CER 12.01.99 "rifiuti non specificati altrimenti" sono intesi come cascami di lavorazione del ferro, acciaio, ghisa, metalli non ferrosi o loro leghe, costituiti da lastre di scarto in acciaio, in metallo ferroso, in metallo non ferroso, derivanti dal taglio, dalla pressatura, dalla cesoiatura, dall'ossitaglio di nastri, coils, vergelle, billette e cisterne.

Rilevato che la ditta effettua operazioni di recupero (R13 e R4) soggette ai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013 che comportano l'ottenimento di materiali "End of Waste" ed, in parte, operazioni soggette al D.M. 05/02/1998.

Ritenuto che, per le operazioni oggetto di comunicazione, l'attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto

previsto dalla normativa di settore e pertanto sussistono i presupposti per la modifica dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

Vista l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2018 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.

Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 acquisita agli atti con prot. n. 5654 del 26/01/2018.

Vista la certificazione del sistema di gestione della qualità in accordo ai requisiti dei Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013.

Visti:

Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 - "rottami metallici – ferro – acciaio – alluminio";

Regolamento UE n. 1179/2012 del 10/12/2012 - "rottami di vetro";

Regolamento UE n. 715/2013 del 25/07/2013 - "rottami di rame";

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;

D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"

D.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale";

L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.";

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia".

Visti l'art. 19 (sulle competenze della Provincia), l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

DETERMINA

1) di modificare alla Ditta Autodemolizioni De Rossi S.r.l. (p.i.: 04269850261), per lo stabilimento di via Dei Tulipani n. 17 in Comune di Bassano del Grappa (VI), l'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:

	Tipologia di rifiuti Regolamento UE n. 333/2011	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
	Codici C.E.R.	100210 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190118 191202 200140
1)	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	285 t (operazioni: R13 - R4)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	37300 t/anno (operazioni: R13 - R4)
	Note	Si applica il Regolamento UE n. 333/2011 per rottami di FERRO

	Tipologia di rifiuti Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013 oppure D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
	Codici C.E.R.	110501 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140
2)	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	15 t (operazioni: R13 - R4)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	200 t/anno (operazioni: R13 - R4)
	Note	Si applica il Regolamento UE n. 333/2011 per rottami di ALLUMINIO e n. 715/2013 per rottami di RAME Si applica il punto 3.2 dell'allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)

con le seguenti prescrizioni:

- a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 300 tonnellate;
 - b) La quantità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 1,5 tonnellate di rifiuti non pericolosi;
 - c) La Ditta è tenuta ad osservare le prescrizioni impartite con il provvedimento di esclusione dalle Procedure di V.I.A. (determina n. 175 del 02/03/2018) ed in particolare dovrà essere effettuata una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del criterio differenziale e del limite di emissione, da ripetersi poi con frequenza triennale, e mirata ai ricettori presenti in prossimità dell'impianto;
 - d) Il codice CER "120199 rifiuti non specificati altrimenti" viene identificato con la dicitura "rifiuti della lavorazione del ferro, acciaio, ghisa, metalli non ferrosi o loro leghe, costituiti da lastre di scarto in acciaio, in metallo ferroso, in metallo non ferroso, derivanti dal taglio, dalla pressatura, dalla cesoiatura, dall'ossitaglio di nastri, coils, vergelle, billette e cisterne".
 - e) Il presente provvedimento ha validità fino al **12/02/2023** compreso.
- 2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
 - 3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

INFORMA CHE

Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto dei Regolamenti Europei in materia di "End of Waste, ove previsto, delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., secondo le condizioni tecniche previste dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., delle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.

Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia, **per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione**; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:

- a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
- b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.

La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.

I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione) devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.

L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

La presente iscrizione viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.

Si ricorda che la Legge Regionale n. 4/2016 all'art. 13 prevede che "Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o di attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad AIA". L'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 sottopone, tra l'altro, a verifica di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9".

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

Vicenza, 12/03/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI